

SINTESI CCNL

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO



Acconciatura e Estetica

Aziende operanti nei settori Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere

In vigore dal 01.09.2020 al 31.08.2023
Codice CNEL per flusso Uniemens: Cod. H535



CONFLAVORO
Piccole Medie Imprese



CONFESAL
CONFEDERAZIONE GENERALE
SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI



CONFESAL

Sottoscritto dalle parti sindacali e dei lavoratori: CONFLAVORO, CONFESAL, FESICA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente e, per tutta la sua durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.

Il presente CCNL si applica alle aziende rientranti nei settori sotto specificati:

**ACCONCIATURA | ESTETICA | PIERCING TRICOLOGIA NON CURATIVA |
TATUAGGIO CENTRI BENESSERE**

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI
Periodo di prova Art.2	La durata massima del periodo di prova, in giorni di effettiva prestazione, non potrà superare i seguenti limiti: 6 mesi: primo livello; 3 mesi: altri livelli; Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto stesso.
Orario di lavoro Art. 7	40 ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
Flessibilità orario Art. 8	In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, è consentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro su 6 giorni , con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario nelle precedenti o successive settimane.
Banca delle ore Art. 9	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nei limiti del 50%.
Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 11/12/17	Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore. Le prestazioni lavorative straordinarie saranno remunerate con la quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 24 maggiorata delle percentuali sotto indicate: <i>25% lavoro straordinario diurno;</i> <i>35% lavoro festivo;</i> <i>50% lavoro straordinario notturno e festivo.</i> Per le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24:00 alle ore 6:00 è previsto il pagamento della retribuzione oraria con la maggiorazione del 35%.

Riposi settimanali, riposi compensativi
Art. 13

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al **10%** sulla quota oraria della retribuzione.

Ferie e permessi
Art. 14/18

Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Tipologie di retribuzione
Art. 24

La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale "26". La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per "173".

In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato per le mansioni rientranti nei livelli 1°, 2° e 3°, e con esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni, il predetto lavoratore può essere assunto riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento e pari a primo anno: 7,5% per il secondo anno: 5%.

Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio e per un massimo di due anni, possibilità di corrispondere al lavoratore la predetta retribuzione, previa comunicazione all'E.BI.A.S.P.

Mensilità

13 mensilità.

Premio risultato
Art. 28

Potrà essere negoziato in sede aziendale.

Malattia
Art. 32 e ss

Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, che comporti inabilità temporanea al servizio stesso, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:

-180 giorni di calendario in un anno (decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo);

Qualora il protrarsi dell'assenza dal lavoro sia connessa ad una patologia grave e continuativa per la quale si rendano necessarie terapie salvavita periodicamente documentate da personale medico specialistico del Servizio Sanitario Nazionale, al lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere, tramite istanza scritta, di poter beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito fino alla guarigione clinica o per un periodo non superiore a **12 mesi**.

Trattamento economico per malattia Art. 35

Trattamento economico lavoratore non in prova: per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre), ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; al 75% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 4° al 45° giorno; l'azienda è tenuta a indennizzare fino ad un massimo di 45 giorni di malattia, compresi i primi tre giorni di cui sopra nel corso di un anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre); in caso di patologie certificate da documentazione medico-ospedaliera, l'azienda integrerà fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per un massimo di 180 giorni di calendario in un anno.

Infortunio Art. 40

Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento. **60%** per i tre giorni di carenza. **100%** della normale retribuzione per i giorni successivi e fino al 180° giorno. L'indennità a carico azienda, a decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della normale retribuzione.

Preavviso Art. 49

Livello di inquadramento	Anzianità di servizio fino a 5 anni	Anzianità di servizio oltre 5 anni
Primo Livello	60 giorni	90 giorni
Secondo Livello	30 giorni	45 giorni
Terzo Livello	20 giorni	30 giorni
Quarto Livello	10 giorni	15 giorni

I giorni si intendono di calendario.

Contrattazione collettiva decentrata Art. 51

Dall'entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle articolazioni territoriali dell'Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni regionali aventi ad oggetto gli Istituti di cui all'art. 51.

Part time Art.52 e ss.

In applicazione di quanto previsto dall'art.6, c.4, del D.Lgs. n.81/2015, le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto a termine, di clausole elastiche. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito di una modifica della collocazione temporale saranno retribuite, limitatamente alle ore per cui la variazione viene richiesta, con la maggiorazione del 1,5% della quota oraria della retribuzione. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito di una variazione in aumento saranno retribuite, con la quota oraria della retribuzione maggiorata del 20%.

**Lavoro
intermittente
Art.62 e ss**

Stipulabile con soggetti di età -24 anni o +55 anni in caso di impossibilità di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. In caso di evento di malattia intervenuto durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell'indennità eventualmente erogata dall'INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata.

**Tempo
determinato
Art.68 e ss**

Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Resta salva la facoltà di assumere n. 3 lavoratori a termine nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato e apprendisti. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra.

**Somministrazione
Art.76 e ss**

Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al **20%** annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.

**Ente Bilaterale
E.BI.A.S.P.
Art. 85 e ss**

-Il contributo mensile all'**E.BI.A.S.P.** Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal CCNL.
-La quota di assistenza contrattuale a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di € 10,00.
-L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi.
-Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "**FONDOSANI**", vanno versate in **un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario** sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.

ASSISTENZA SANITÀ INTEGRATIVA “FONDOSANI”

Per il finanziamento di detto istituto è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP in un'unica soluzione, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella

da 1 a 5	€ 50,00
da 6 a 15 :	€ 100,00
da 16 a 30:	€ 150,00
da 31 a 40:	€ 250,00
da 41 a 50:	€ 300,00
oltre 50:	€ 350,00

Classificazione personale Art.147 e ss

Organizzata su 4 livelli con declaratorie differenziate per i settori:

- Imprese di acconciatura
- Imprese di estetica;
- Imprese di tricologia;
- Imprese esercenti l'attività di tatuaggio, micropigmentazione (trucco permanente e *camouflage*) piercing.
- Imprese di toelettatura animali.

Apprendistato

Apprendistato professionalizzante

Previsto per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 1° al 3°. Il livello d'inquadramento professionale dell'apprendista sarà quello corrispondente alla mansione di “approdo”.

Il trattamento economico da riconoscere all'apprendista sarà così determinato:

Annualità	Durata 18 mesi (manicure e pedicure)	Durata 3 anni (impiegati)	Durata 5 anni (tecnici)
Primo anno	70%	60%	60%
Secondo anno	90%	75%	75%
Terzo anno	-	85%	85%
Quarto anno	-	-	90%
Quinto anno	-	-	95%

Durata della formazione

Livello d' inquadramento

a) Primo Livello 80 ore; | b) Secondo Livello 80 ore; | c) Terzo Livello 60 ore.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

La retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:

1° anno: 50%; | 2° anno: 50%; | 3° anno: 65%; | eventuale 4° anno: 70%.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

I soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo (art.45, c.1, D.Lgs.n.81/2015).

Tabelle retributive

Settore Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere

Retribuzioni base

Inquadramento	Minimi dal 01/11/2022	Minimi dal 01/02/2023
Primo Livello	€ 1.478,00	€ 1.513,00
Secondo Livello	€ 1.351,00	€ 1.382,00
Terzo Livello	€ 1.280,00	€ 1.311,00
Quarto Livello	€ 1.207,00	€ 1.236,00

CCNL ACCONCIATURA E ESTETICA

Riproduzione Vietata | Tutti i diritti riservati | © Copyright 2023

Conflavoro, Fesica-Confsal e Confsal hanno sottoscritto il CCNL Acconciatura e Estetica, con l'obiettivo di creare istituti ad hoc che possano premiare l'efficienza e la produttività delle aziende che applicano tale CCNL e, allo stesso tempo, tutelare gli interessi dei lavoratori.



CONFLAVORO
Piccole Medie Imprese



CONFSAL
CONFEDERAZIONE GENERALE
SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

fesica
CONFSAL